

ANIS
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

**I CONTENUTI DEI PIANI DI
SICUREZZA
e i modelli semplificati**

Dott. Ing. Salvatore PULVIRENTI
PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERIA DELLA SICUREZZA

1

I CONTENUTI DEI PIANI DI SICUREZZA

Secondo gli aggiornamenti del D.Lgs. 106/09

4

SETTORE DI ELEVATA GRAVITA' DELLE LESIONI MORTALITA' IN RELAZIONE ALLA MODALITA'

Modalità	Percentuale
incidente a bordo, alla guida di	10%
caduta dall'alto	18%
schiacciato da	30%
colpito da	35%
altro	11%

5

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

PSC

11

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell' **ALLEGATO XV**;

12

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all' **ALLEGATO XVI**, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, le quali stabiliscono che il Committente o il Responsabile dei lavori si deve attenere ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'**art. 15 del D.Lgs. 81/08**, nei seguenti casi:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.

13

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Il P.S.C. è specifico, per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative

14

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Il P.S.C. è costituito da una relazione tecnica e **prescrizioni** correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'*allegato XI del D.Lgs. 81/08*, nonché la stima dei costi della sicurezza di cui al *punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08*

15

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

ALLEGATO XI ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche **che presentano rischi particolari per la sicurezza** e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di ammassamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

16

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

COSTI DELLA SICUREZZA

Per stima dei costi della sicurezza si intendono i costi, di cui all'*allegato XV, punto 4.1, del D.Lgs. 81/08* :

- degli apprestamenti previsti nel P.S.C.;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione dei fumi;
- dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;

17

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Il P.S.C. è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico, una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione, se già redatta, nonché una tavola tecnica sugli scavi.

Inoltre, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, comprende il tipo di procedure complementari e di dettaglio al piano stesso e connesse alle scelte autonome dell'Impresa esecutrice, da esplicitare nel P.O.S.

18



19

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



CONTENUTI MINIMI

Il P.S.C. deve contenere i seguenti elementi:

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

a1) l'indirizzo del cantiere;

a2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;

a3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

20

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la sicurezza per la progettazione e, qualora già nominato, del Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione ed, a cura di quest'ultimo, con l'indicazione, prima dell'inizio dei lavori, dei nominativi dei Datori di lavoro delle Imprese affidatarie ed esecutrici e dei Lavoratori autonomi;

21

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze ;

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

d1) all'area di cantiere;

d2) all'organizzazione del cantiere;

d3) alle lavorazioni;

22

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i Datori di lavoro e tra questi ed i Lavoratori autonomi;

23

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



- h) l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di organizzazione del servizio di gestione delle emergenze da parte del Committente;
- Il P.S.C. contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del primo soccorso e della prevenzione incendi;

24

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



PREVENZIONE INCENDI, ANTINCENDIO, PRIMO SOCCORSO, EVACUAZIONE



E' OBBLIGATORIO
NON MORIRE SUL LAVORO

- i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- l) la stima dei costi della sicurezza.

25

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



In riferimento all'area di cantiere, il P.S.C. contiene l'analisi degli elementi essenziali ai fini della valutazione dei rischi connessi all'area di cantiere quali falde, fossati, alvei fluviali, banchine portuali, alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire; **infrastrutture** quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; **edifici con particolare esigenze di tutela** quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; **linee aeree e condutture sotterranee** di servizi; **altri cantieri** o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto;

29

LA SICUREZZA NEI CANTIERI




altri elementi ritenuti essenziali in relazione:

- a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante;
 - b2) al rischio di annegamento.
- c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

30

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



In riferimento all'organizzazione del cantiere, il P.S.C. contiene l'analisi dei seguenti elementi:

- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione alle consultazioni degli RLS;

31

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



- g) le disposizioni per dare attuazione alla cooperazione ed al coordinamento delle attività tra i Datori di lavoro, nonché dei Lavoratori autonomi;
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

32


LA SICUREZZA NEI CANTIERI



In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua **l'analisi dei rischi** presenti con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze **ad eccezione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa**, facendo in particolare attenzione ai seguenti:

33

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

34


LA SICUREZZA NEI CANTIERI



- g) ai rischi d'incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore - l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento (art. 190, comma 5-bis, del D.Lgs. 81/08);
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

35

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Scelte progettuali

Per ogni elemento dell'analisi, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni previste in cantiere, il P.S.C. contiene le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste, le misure di coordinamento per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro. Ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi.

36

LA SICUREZZA NEI CANTIERI




Interferenze

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il P.S.C. contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

37

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più Imprese e Lavoratori autonomi. Il Coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, **anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa Impresa** esecutrice o alla presenza di Lavoratori autonomi, e predisponde il cronoprogramma dei lavori. (punto 2.3.1 allegato XV)

38

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Cronoprogramma dei lavori

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del D.P.R. del 21.12.1999, n. 554.

39

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Procedura e applicazione dell' istituto della Prescrizione - D. Lgs. 758/94

Nel caso in cui il PSC NON contenga uno degli elementi suddetti, il coordinatore per la progettazione, sarà destinatario di una prescrizione ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera a) con arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.500 a 6.400 euro, per aver "omesso di redigere compiutamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV- ovvero ha omesso di valutare in relazione al 2.2.3 dell'allegato XV i rischi inerenti"

40

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**




L'assenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando dovuto, fa scattare la sospensione del titolo abilitativo (art.90 comma 10) da parte dell' Ente che lo ha rilasciato.

41

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**




Le gravi e ripetute violazioni, da parte dell' appaltatore delle misure contenute nei piani stessi, previa formale costituzione in mora dell' interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/06).

42

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**




Articolo 92 D.Lgs 81/08 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
 sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

44

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**




Articolo 92 D.Lgs 81/08 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Segnala al committente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi le inosservanze (indicazioni del CSE, misure generali di tutela, obblighi dei datori di lavoro).
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l'esecuzione)

45

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



Con sentenza in data 20.4.2011 il Tribunale di Trento, sez. dist. di Cles, in composizione monocratica, dichiarava (Omissis) colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 91, comma 1 "perchè il piano di sicurezza non è redatto conformemente a quanto indicato nell'allegato 15 stesso decreto, in quanto non è specificato la fase di lavoro che si sta eseguendo in cantiere... non è indicata la stima dei costi per la sicurezza e l'indicazione dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici" (capo a) e del reato di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 92, comma 1, lettera a) "perchè il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non ha verificato l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni, seppur generiche e generali contenute nel PSC e relative al rischio di caduta lavoratori

46

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



Cassazione Penale, Sez. 4, 13 maggio 2010, n. 18149 – Coordinatore per l'esecuzione

Responsabilità di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori per la caduta letale di un lavoratore.
Quest'ultimo doveva inchiodare una tavola alla carpenteria di un pilastro ed al solaio, prima del getto del calcestruzzo; per far ciò si spingeva fuori dal solaio stesso e poggiava i piedi su due tondini in ferro che sporgevano dal calcestruzzo. In quel frangente, mentre era intento ad inchiodare, perdeva l'equilibrio e cadeva in terra riportando lesioni letali. Invero, conclusivamente, l'obbligo di generale vigilanza sull'attività del cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione d'inchiodatura nel vuoto, fosse cautelata con la predisposizione di cinture o con impalcature supplementari."

47

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



PROPOSTE DI INTEGRAZIONE AL PSC

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

48

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



VERIFICA DEL PSC

Le stazioni appaltanti, nei contratti relativi a lavori, prima dell'inizio delle relative procedure di affidamento, nei termini e nelle modalità stabilite dal D.P.R. 207/10, verificano la rispondenza degli elaborati progettuali ai livelli di progetto, quali preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché la relativa conformità alla normativa vigente.

49

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



PSC documento di progetto

Il D.P.R. 207/10 stabilisce, che il P.S.C. è parte integrante e documento complementare del progetto esecutivo; pertanto la verifica e validazione del progetto, dovrà riguardare anche il P.S.C.

50

LA SICUREZZA NEI CANTIERI




Il D.P.R. 207/10 stabilisce che i compiti di verifica e validazione sono demandati alla stazione appaltante che dovrà pertanto valutare anche il Piano di sicurezza e coordinamento andando oltre la semplice constatazione della sua fisica esistenza come documento, verificandone, quindi, la qualità e la concreta applicabilità durante l'esecuzione dell'opera.

Tale verifica può essere effettuata anche da organismi di ispezione accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

51

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA



52

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

COSTI DELLA SICUREZZA

Per stima dei costi della sicurezza si intendono i costi, di cui all'*allegato XV, punto 4.1, del D.Lgs. 81/08* :

- degli apprestamenti previsti nel P.S.C.;
- delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel P.S.C. per lavorazioni interferenti;
- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti anticendio, degli impianti di evacuazione dei fumi;
- dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva;
- delle procedure contenute nel P.S.C. e previste per specifici motivi di sicurezza;
- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi deve essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;

53

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Nell'ambito della normativa in materia di sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili, un particolare aspetto riveste la stima dei costi per sicurezza.

L'obiettivo del legislatore è quello di regolamentare il mercato dell'edilizia laddove i costi della sicurezza sono stati considerati, nel passato, un eccessivo onere dagli imprenditori, il che ha sovente condotto alla mancata applicazione delle norme a fronte di anomali ribassi.

La problematica, ha quindi condotto, nell'ambito della normativa sui cantieri temporanei e mobili, a prevedere che il Piano di Sicurezza e Coordinamento, contenesse *“la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.”*

54

LA SICUREZZA NEI CANTIERI




Appare chiaro che il legislatore italiano è partito da un ragionamento che si concretizza nella “equazione” secondo la quale il non assoggettare a ribasso d'asta i costi della sicurezza porta ad una sicurezza garantita.

Del resto appartiene ad una logica elementare il concetto che gli oneri necessari ad allestire gli apprestamenti di sicurezza, le opere provvisorie, i dispositivi di protezione collettiva e quelli individuali debbano essere riconosciuti integralmente al costo effettivo della loro realizzazione perchè la vita degli operatori addetti alle lavorazioni non ha assolutamente prezzo e non ammette sconto alcuno.

55

LA SICUREZZA NEI CANTIERI




Si può osservare, altresì, che le prestazioni dei coordinatori della sicurezza sono invece soggette a ribasso.




56

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

La individuazione dei costi della sicurezza è strettamente legata agli strumenti analitici disponibili:

- elenchi prezzi standard o specializzati,
- come prezzari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata

Come recita l'allegato XV




57

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

2009

Sono state analizzate le voci relative a:

- 1 APPRESTAMENTI ED OPERE PROVVISORIE
- 2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI
- 3 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
- 4 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
- 5 PROCEDURE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA PREVISTI NEL PSC
- 6 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA RICHIESTI PER LO SPASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI
- 7 MISURE DI COORDINAMENTO PER USO COMUNE APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA



58

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

2012

Il manuale "stima dei Costi" quale strumento per la corretta stima dei costi della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni legislative e normative in atto vigenti.

Contiene:

1. Le voci attualizzate (ISTAT 2012) del prezzario Ance-Anis;
2. Le voci del prezzario regionale aggiornabili;
3. Un software per il computo e l'analisi prezzi;
4. Esempi di stima dei costi della sicurezza



60













**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto (art. 131 c3 D.Lgs 163/06)

68

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei Piani di sicurezza (art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06).
I contratti di appalto o di concessione, se privi del P.S.C. o, in assenza di questo, del P.S.S., sono nulli (art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06).

69

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

POS

70

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Articolo 89 - Definizioni

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) (DVR), i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XV](#):

71

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Art. 131. Piani di sicurezza D.Lgs. 163/2006

Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige il **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008)

72

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Il P.O.S. viene redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici (art. 96, comma 1, lett. g. del D.Lgs. 81/08), in riferimento al singolo cantiere interessato.

Il P.O.S. deve essere elaborato in conformità agli artt. 17, comma 1 - lettera a) e 28 del D.Lgs. 81/08 (**Valutazione dei rischi**) e, pertanto, deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato.

73

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, (e all'articolo 29 comma 3 (rielaborazione DVR).

74

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro datore di lavoro e dirigente)

75

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

76

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il POS alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione.

I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art.101 del D.Lgs. 81/08).

77

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

Il P.O.S. contiene i seguenti elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 (All. D):

- a) i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:
- a1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - a2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'Impresa esecutrice e dai Lavoratori autonomi subaffidatari;
 - a3) i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - a4) il nominativo del Medico competente, ove previsto;
 - a5) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - a6) i nominativi del Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere;
 - a7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'Impresa esecutrice e dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

78

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'Impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

79

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



Afferma la Corte che il coordinatore ha omesso di verificare tempestivamente l'idoneità del POS redatto dalla sri in ordine alle modalità di spostamento dei pesanti e complessi quadri elettrici, secondo il preciso obbligo ricorrente a suo carico, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nè detta verifica circa l'adeguatezza del POS avrebbe potuto essere rinviata in relazione al successivo progressivo avanzamento dei lavori.

86

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



E' stata individuata in una sentenza dalla Corte di Cassazione la responsabilità del titolare di una impresa per non aver predisposto un piano operativo di sicurezza con contenuti conformi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008. Il piano operativo di sicurezza, afferma la suprema Corte, costituisce uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e deve contenere pertanto disposizioni specifiche in relazione alle diverse attività che vengono svolte nel cantiere temporaneo o mobile, tali da rendere attuabili gli obiettivi del piano di sicurezza e di coordinamento, e non deve costituire una mera riproduzione di quest'ultimo. Nella circostanza, in particolare, il giudice di merito aveva accertato che il piano operativo di sicurezza si era limitato a fornire solo indicazioni generiche, costituenti mere ripetizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, senza precisare neppure il numero dei lavoratori presenti nel cantiere e senza alcuna indicazione del tipo e del modello delle attrezzature usate.

87

LA SICUREZZA NEI CANTIERI



SANZIONI

Nel caso in cui il POS NON contenga uno dei punti suddetti, ovvero uno di essi non è stato contemplato all'interno del piano, il datore di lavoro dell'impresa affidataria sarà destinatario di una prescrizione di cui all' art. 96, comma 1 lettera g) di una ammenda pari da 2.000 a 4.000 euro.

Mentre, il coordinatore per l'esecuzione sarà destinatario di una prescrizione ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b) con arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.500 a 6.400 euro, per aver "omesso di verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza"

88

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**



SANZIONI

La mancata redazione del POS nel caso di opere edili con presenza di più imprese e la cui entità superi i 200 uomini giorno, è sanzionata con la pena dell'arresto, dall' art. 55 comma 2.

89

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

**Sentenza sezione penale Corte
Cassazione n.41820/2015 che
sancisce ruolo di vigilanza "alta"
del CSE e non "operativa"**

Sentenza della sezione penale della **Corte di Cassazione** (N.41820/2015) in cui sancisce che il **coordinatore per l'esecuzione** è tenuto a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo:

- 1) l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- 2) l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), assicurandone la coerenza con il P.S.C., che deve provvedere ad adeguare in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

90

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

**Sentenza sezione penale Corte
Cassazione n.41820/2015 che
sancisce ruolo di vigilanza "alta"
del CSE e non "operativa"**

- 3) che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi P.O.S.;
- 4) ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- 5) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; a segnalare, al committente o al responsabile dei lavori, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e art. 97, comma 1, e alle prescrizioni dei P.S.C., proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di inosservanza;

91

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

**Sentenza sezione penale Corte
Cassazione n.41820/2015 che
sancisce ruolo di vigilanza "alta"
del CSE e non "operativa"**

6) a dare comunicazione di eventuali inadempienze alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

In forza di quanto precede, risulta quindi evidente che - come affermato dal ricorrente - il **coordinatore per l'esecuzione riveste un ruolo di vigilanza "alta"**, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale e stringente vigilanza "momento per momento", demandata alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.

92

**LA SICUREZZA
NEI CANTIERI**

**CONTENUTI
DEI PIANI DI
SICUREZZA**

**II parte
I modelli semplificati**



**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Il "Decreto del Fare", ovvero il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", comporta alcune modifiche al Titolo IV Capo I del D.Lgs. 81/2008 e. s.m.i., apporta importanti modifiche che riguardano l'articolo 88 e l'introduzione di un nuovo articolo 104-bis denominato, **Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili**.

Vi è poi la modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (**Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**), articolo 131, comma 2 con riferimento all'introduzione di modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

94

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

L' art. 32 (Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro) recita :

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

Art. 104-bis. – (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.**

95

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del **Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.**».

96

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

**MODELLI SEMPLIFICATI
PERCHE'**

Ciò che molti pensano è che la regolamentazione vigente – a partire dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro – sia eccessivamente macchinosa imponendo alle aziende l'adempimento di una serie di obblighi (comunicazioni e notifiche su tutti) sovrabbondanti rispetto agli obiettivi delle direttive comunitarie di riferimento.

La persistenza e diffusione di tale opinione e l'aggravarsi della crisi economica (con conseguente perdita della capacità delle aziende di investire) ha spinto i Governi degli anni 2012 e 2013 alla ricerca di **forme di semplificazione** degli adempimenti formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale ricerca, spesso ostacolata da polemiche di tipo politico e sindacale, si è concretizzata, dopo un travagliato iter parlamentare, nel **decreto legislativo 22 giugno 2013, n. 69** (anche noto come "decreto del fare"),

97

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Il provvedimento si articola in 5 articoli e 4 allegati (indicati con numeri romani) ed ha una struttura particolarmente semplice. Infatti, ciascuno dei primi quattro articoli indica con chiarezza lo scopo del decreto **ribadendo l'assoluta necessità che l'utilizzo dei "modelli semplificati" non comporti alcuna deroga rispetto all'applicazione delle norme di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008.**

Tale concetto è espresso utilizzando (in tutti gli articoli del decreto) la formula *"ferma restando l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008"* oppure l'analoga (nel senso per quanto non nella formulazione e nei riferimenti) disposizione riferita al Piano di Sicurezza Sostitutivo, la quale recita: *"Ferma restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 163/2006"*.

98

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Ed, infatti, nei singoli articoli del provvedimento ciò che si consente agli operatori è di utilizzare i modelli allegati al decreto **per l'adempimento dei corrispondenti obblighi di legge**, chiarendo che i dispositivi allegati al decreto **non modificano in nessuna parte le corrispondenti previsioni** (si pensi, per tutte, a quelle contenute all'allegato XVII del "testo unico" relativamente ai **contenuti necessari del PSC**) essendo invece un ausilio, autorevolmente validato, per la corretta attuazione dei relativi precetti.

99

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

In particolare:

- l'**articolo 1** consente ai **datori di lavoro** delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici di utilizzare il "modello" di POS descritto all'allegato I;
- l'**articolo 2** permette ai **coordinatori per la sicurezza** in fase di progettazione di utilizzare il "modello" di PSC riportato all'allegato II al decreto;
- l'**articolo 3** del provvedimento in commento conferisce all'appaltatore o al concessionario la facoltà di predisporre il PSS utilizzando il modello semplificato di cui all'allegato III;
- l'**articolo 4** permette ai coordinatori di predisporre il Fascicolo dell'opera utilizzando l'allegato IV.

100

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Appare chiaro che il provvedimento non contiene elementi di novità rispetto ai livelli di tutela previsti dal Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, comprensivi di quanto previsto negli allegati di riferimento.

Di conseguenza, dal punto di vista giuridico **non corrisponde a verità** che gli allegati al decreto siano “modelli semplificati” in quanto essi non introducono alcuna modifica (intesa come eliminazione o riduzione di adempimenti) al “testo unico”.

Avv. Lorenzo Fantini

101

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Il decreto, piuttosto, persegue una apprezzabile finalità di innalzamento della qualità dei documenti in questione (modelli di POS, PSC, PSS e Fascicolo dell’opera), allo scopo di evitare la produzione di carteggi sovrabbondanti e spesso non pertinenti rispetto ai fini di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che li caratterizzano e, presumibilmente, ridurre i relativi costi.

SARA' VERO ?

102

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

MONITORAGGIO

L’articolo 5, primo comma, del decreto infatti prevede che: “Entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione dei modelli di cui al presente decreto rielaborandone eventualmente i contenuti”.

103

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

SEMPLIFICARE

- In matematica ridurre a una forma piú semplice o ai minimi termini
- Nella locuzione verbale, semplificare la vita, rendersela piú facile
- Rendere semplice o piú semplice qualcosa, agevolarlo

104

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

PRESENTAZIONE GENERALE DEI DOCUMENTI

SEMPLIFICARE

- In matematica ridurre a una forma piú semplice o ai minimi termini
- Nella locuzione verbale, semplificare la vita, rendersela piú facile
- Fermare restando l'integrale applicazione delle previsioni del Titolo IV del D.Lgs. N. 61 del 2008.
- Fermare restando l'integrale applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. N. 163 del 2008.

105

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Il termine «modelli semplificati» risulta quantomeno fuorviante in quanto non riduce alcun adempimento previsto dal Titolo IV e all. XV e XVI

Ne da indicazioni su:

- Il grado di dettaglio delle fasi di lavoro
- Le precauzioni da adottarsi

106

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Tuttavia è da considerarsi uno strumento operativo che tramite un rigoroso ed ineludibile processo logico permette di:

- Identificare l'organizzazione del cantiere
- Analizzare tutti i rischi presenti
- Pianificare le lavorazioni da eseguirsi
- Adottare le giuste precauzioni

107

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

MODELLI SEMPLIFICATI O MODELLI GUIDATI ?

I modelli costituiscono pertanto un **modello guidato**, scevro da inutili riferimenti normativi, che consente di focalizzare l'attenzione sulle misure di prevenzione e protezione da adottarsi in cantiere.

Il percorso guidato prevede:

- Individuazione delle lavorazioni
- Individuazione dei rischi
- Individuazione di chi fa che cosa
- Definizione di come vengono eseguite le operazioni

108

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

I modelli semplificati aprono una nuova visione nella elaborazione dei documenti di cantiere e nell'approccio che verso di essi devono avere i tecnici

...perché impongono di operare delle scelte di pianificazione calate nella specifica realtà infatti una prima novità assoluta è non a caso

LA MANCANZA DI QUALSIASI CONTENUTO DI CARATTERE NORMATIVO

109

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Esempio:
Nel caso in cui l'impresa deve rivestire le pareti interne dei locali, e decida di adoperare, quale apprestamento per raggiungere i punti più lontani, dei ponti su cavalletti.

E' INUTILE RIPORTARE IL DISPOSTO NORMATIVO CHE SPIEGA COME DEVONO ESSERE MONTATI I PONTI SU CAVALLETTI IN QUANTO ESSENDO GIA' INDICATO DALLA LEGGE ESSO DEVE INTENDERSI GIA' CONOSCIUTO!!!!!!

(formazione, procedure interne, ecc.)

110

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Sara' compito del **CSE** durante il sopralluogo in cantiere controllare non solo che i componenti del ponte rispettino i dettami normativi ma che la soluzione adottata sia coerente con le indicazioni del PSC e non siano da adoperare soluzioni alternative altrimenti lo segnalera' all'impresa nel verbale chiedendo di apportare le dovute modifiche.

111

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Pertanto si predilige la soluzione operativa alla generica **DISPOSIZIONE NORMATIVA** per cui si chiarisce **una volta per tutte** che il compito dell'estensore dei modelli PSC POS FO PSS ecc. è progettare attivamente la sicurezza e **decidere !!!!**

112

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

La vera rivoluzione e' che non sara' piu' possibile indicare tutti gli apprestamenti possibili e immaginabili ma occorrera' pianificare la soluzione migliore....
ancor meglio confrontandosi con l'impresa esecutrice

113

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Con questi modelli è **definitivamente tramontata** l'idea, in voga in alcuni tecnici, che il PSC o il POS sono fatti bene se contengono tutte le lavorazioni, le attrezzature, gli apprestamenti, l'idea per cui c'è tutto allora... posso riuscire a dimostrare che «io l'ho previsto» per cui «non sono sanzionabile».

114

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

In realtà la **sanzionabilità** di PSC e POS sta proprio **nella loro genericità** figlia della fretta, figlia dello scetticismo degli stessi tecnici sulla reale efficacia della valutazione quale strumento di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

115

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Infatti la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136 ha sancito la responsabilità del datore di lavoro in materia di contenuti del POS.

Il documento rappresenta uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse e particolari attività che vengono svolte nel cantiere.

La caratteristica della specificità delle disposizioni deve essere presente nel POS allo scopo di rendere attuabili gli obiettivi del PSC, cosicché non sono ritenute conformi al dettato del TU le indicazioni generiche se non anche ripetitive del PSC.

Nella sentenza di condanna si è tenuto conto che il POS "non conforme", oltretutto, non precisava il numero dei dipendenti presenti in cantiere, né il modello delle attrezzature usate.

116

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Modello semplificato per la redazione del POS
È la Direzione del cantiere, l'addetto safety officer o l'esperto con incarichi collaterali in qualità di direttore del cantiere

**PIANO OPERATIVO
DI SICUREZZA
MODELLO SEMPLIFICATO**

N		PROVA DESCRIZIONE		RELAZIONE		Vista	
REF.	DATA	DESCRIZIONE	RELAZIONE	RELAZIONE	RELAZIONE	RELAZIONE	RELAZIONE

117

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
La redazione del POS deve essere approvata, in ordine di gerarchia, dall'impresa o dall'impresa di appalto che garantisce la competenza e l'esperienza quali requisiti di qualificazione degli addetti al cantiere o al cantiere, l'adempimento di tutte le procedure di prevenzione e di protezione per l'attuazione delle misure nei luoghi e i materiali e l'ordine di lavoro.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Art. 9)

Indirizzo del Cantiere e indirizzo del cantiere	Completamento <small>Impresa o cantiere</small> indirizzo: cap/città: tel.: fax:
	Responsabile del cantiere (o cantiere) <small>Impresa o cantiere</small> indirizzo: cap/città: tel.: fax:
	Cantieri Via: Località: Provincia:

118

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(2.2.1)*

Indirizzo del Costruttore e indirizzo del cantiere

Consulente:
ragione e nome
indirizzo
città
prov.

Responsabile dei lavori (se nominato):
ragione e nome
indirizzo
città
prov.

Cantieri:
Via
Località
Prov.

Se il nome di figura accanto in quanto non sono espressamente indicati dal punto 3.2.1 dell'Art. XV del D. Lgs. n. 46/01

Descrizione sintetica delle attività che saranno svolte in cantiere
(2.2.1 art. 15)*

119

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA
(2.2.1 art. 15)*

Impresa affidataria Impresa affidataria di sussidiarietà Impresa incaricata di cui appalto

Sezione dei lavori: Un edificio dell'Impresa nel cantiere oggetto lavoro diretto nuovo recupero 2-3 giorni

Ragione Sociale			
Indirizzo di Lavoro			
Indirizzo Legale	Indirizzo:	Prov.:	Città:
Indirizzo Operativa	Indirizzo:	Prov.:	Città:
Indirizzo di cantiere	Indirizzo:	Prov.:	Città:

120

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

COMPONENTI E PREPOSTI (2.2.1 art. 15)* punto 3 e art. 15)*

Identificativa:
C.D. Legale: Direttore Tecnico di cantiere
 Incaricato dell'Impresa affidataria con l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 15)*

Identificativa:
Preposto:
 Capo cantiere
 Incaricato dell'Impresa affidataria con l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 15)*
 Altro incaricato

Identificativa:
Missionsi specifiche:
svolte in cantiere al fine della sicurezza

121

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

DIREGENTI E PREPOSTI (12.1, lettera c), punto 6, lettera b)

Responsabile	PAOLO VERDI
Dirigente	<ul style="list-style-type: none"> Dirigente tecnico di cantiere incaricato dall'Impresa affidataria per l'assolvimento dei compiti previsti all'art. 37
 Mansioni specifiche svolte in cantiere al fine della sicurezza	<p>Il Direttore Tecnico di Cantiere riveste la qualifica di Dirigente (Art. 2 co. 1, lett. d) del D. Lgs. 81/08) ed chiamato ad attuare le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.</p> <p>In cantiere spettano i seguenti compiti e responsabilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> Organizzazione del cantiere, scelta impiego mezzi ed attrezzature e modalità di esecuzione delle opere provvisorie Adozione degli accorgimenti necessari dalla politica aziendale, atti ad evitare infortuni e malattie professionali Verifica la corrispondenza dell'opera con il progetto Controlla la congruità dei materiali, con le richieste del Committente Vigila sulla disciplina del cantiere

122

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (PSPP) (12.1, lettera c), punto 6, lettera b)

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:

Datore di lavoro Rilevante Impresa d'Impresa Impresa coadiuvante

Identificativo

Mansioni specifiche svolte in cantiere al fine della sicurezza

INTECO-COMPETENTE (non previsto) (12.1, lettera c), punto 4, lettera b)

Identificativo

Mansioni specifiche svolte in cantiere al fine della sicurezza

123

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

ORGANIGRAMMA Aziendale

DIREGENTI E PREPOSTI (12.1, lettera c), punto 6, lettera b)

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (PSPP) (12.1, lettera c), punto 6, lettera b)

Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da:

Datore di lavoro Rilevante Impresa d'Impresa Impresa coadiuvante

Identificativo

Mansioni specifiche svolte in cantiere al fine della sicurezza

INTECO-COMPETENTE (non previsto) (12.1, lettera c), punto 4, lettera b)

Identificativo

Mansioni specifiche svolte in cantiere al fine della sicurezza

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS o RLST) (12.1, lettera c), punto 5, lettera b)

Il ruolo di RLS o RLST è svolto da un lavoratore che, con un'esperienza completa, ha svolto un corso specifico formativo per gli RLST ed è stato iscritto nell'elenco di RLS o RLST tenuto dal Competente Organismo di Riferimento (CORSO) per i lavoratori operativi anche di altro settore e di attività diversa dal lavoratore

124

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
(1.2.1 lettera a) punto 7°)

LAVORATORI		
Qualifica	Numero	Note

LAVORATORI AUTONOMI OPERANTI PER CONTO DELL'IMPRESA
(1.2.1 lettera a) punto 7°)

Dati identificativi	Attività svolta in cantiere ed oggetto	Dati specifici cantiere Categorie cantieri Note

128

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
(1.2.1 lettera a) punto 7°)

Qualifica	Numero	Note
APPRENDISTA IMPREGIATO - 1 LIVELLO	1	
APPRENDISTA OPERAIO - 1 LIVELLO	1	
IMPREGIATO - 1 LIVELLO	2	
IMPREGIATO - 2 LIVELLO	1	
MANOVALE SPECIALIZZATO - 1 LIVELLO	1	
OPERAIO SPECIALIZZATO - 3 LIVELLO	3	Capotipografo - Ferrante - Muratore (n. 1) - Autista - Escavatorista - Imbianchino - Grutista - Spandine - Plastrellista - Pavimentatore.

129

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

Si passa poi dall'**organigramma generale dell'impresa all'individuazione** del numero degli operai presenti in cantiere ciascuno con la propria qualifica

NUMERO E QUALIFICA DEI LAVORATORI OPERANTI IN CANTIERE PER CONTO DELL'IMPRESA
(1.2.1 lettera a) punto 7°)

LAVORATORI		
Qualifica	Numero	Note

nessuno lo deve mai copiare ma non è richiesto il nominativo dei lavoratori operanti in cantiere! E adesso?

130

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE
(D.L. 1 settembre 07)

Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti (o attenduti) come è riportato sotto in ogni attività

N°	Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (specifica il motivo) <input type="checkbox"/> No (di cantiere conosci in PSC e POS) <input type="checkbox"/> OR 2/3/4 (compilate addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
2			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (specifica il motivo) <input type="checkbox"/> No (di cantiere conosci in PSC e POS) <input type="checkbox"/> OR 2/3/4 (compilate addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (specifica il motivo) <input type="checkbox"/> No (di cantiere conosci in PSC e POS) <input type="checkbox"/> OR 2/3/4 (compilate addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)

131

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI IMPEGNATI IN CANTIERE
(D.L. 1 settembre 07)

Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti (o attenduti) come è riportato sotto in ogni attività

N°	Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1	Mario Rossi	OPERARIO SPECIALIZZATO - 3 LIVELLO	Formazione: <ul style="list-style-type: none"> • Abilitazione Nuova ELEVA/PC • Prime soccorso - Gruppi B & C
2	Fulvio Verdi	OPERARIO SPECIALIZZATO - 3 LIVELLO	Formazione: <ul style="list-style-type: none"> • Abilitazione Nuova ELEVA/PC • Prime soccorso - Gruppi B & C
3	Roba Rosso	IMPIEGATO - 1 LIVELLO	Formazione: <ul style="list-style-type: none"> • RS
4	Paolo Bruno	IMPIEGATO - 1 LIVELLO	Formazione: <ul style="list-style-type: none"> • RS

132

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

DOCUMENTAZIONE IN MERITO ALL'INFORMAZIONE ED ALLA FORMAZIONE FORNITE AI LAVORATORI
(D.L. 1 settembre 07)

Specificare per ciascun lavoratore l'informazione, la formazione e l'addestramento ricevuti (o attenduti) come è riportato sotto in ogni attività

N°	Lavoratori impegnati in cantiere	Qualifica	Informazione, formazione e addestramento forniti
1			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (specifica il motivo) <input type="checkbox"/> No (di cantiere conosci in PSC e POS) <input type="checkbox"/> OR 2/3/4 (compilate addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
2			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (specifica il motivo) <input type="checkbox"/> No (di cantiere conosci in PSC e POS) <input type="checkbox"/> OR 2/3/4 (compilate addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)
			<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No (specifica il motivo) <input type="checkbox"/> No (di cantiere conosci in PSC e POS) <input type="checkbox"/> OR 2/3/4 (compilate addestramento) <input type="checkbox"/> Altro (specificare)

Ecco il riquadro nel quale vanno inseriti i nominativi dei lavoratori dell'impresa!
 Il ruolo in questione della qualifica 2/3/4 cui si è già visto evitare la mera ripetizione

133

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO-REQUISITI DAL PSC (SE PREVISTO)
(D.L.T. ART. 17)

Il PSC deve essere redatto dalle procedure complementari e di dettaglio. SÌ NO

Se SÌ, indicarne le pagine:

N°	Procedure richieste nel PSC	Indicazioni complementari e di dettaglio

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

Scheda di sicurezza delle sostanze e prodotti pericolosi

140

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

LE FIRME:

Il redattore ha fornito il nome e il ruolo ufficiale e obbliga per l'impresa all'obbligatorietà di effettuare la comunicazione del PSC che non è liberata neppure dai rischi di non essere sottoposto alle procedure di lavoro sicure delle imprese cui affidato rispetto al quadro dell'affidabilità

1. Il Titolare o Amministratore

Data _____ Firma _____

2. Il PSC-PSST per l'installazione

Data _____ Firma _____

3. Il capo di cantiere, o l'altro addetto all'opera con compiti di controllo di qualità rispetto al progetto PSC

Data _____ Firma _____

4. Il CSE, incaricato per verifica di conformità PSC

Data _____ Firma _____

141

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

Modello semplificato per la redazione del PSC

La direzione di cantiere è redatta e segue per ciascuna attività le parti pertinenti del manuale

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO MODELLO SEMPLIFICATO

NUMERO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ/OPERAZIONE	COE	INDICAZIONE	REDAZIONE

142

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 (2.1.5)*

È l'PE il specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di competenza dell'impresa affidataria. Deve essere approvato dal CCM. In caso di appalti pubblici, l'approvazione deve avvenire in fase di aggiudicazione dell'opera in collaborazione con il CCM.

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
 (2.1.2)*

Indirizzo del cantiere (a.1)	
Descrizione dell'opera in corso e della fase di cantiere (a.2)	Equipaggiamento necessario: Caratterizzazione geologica; Caratterizzazione dell'ambiente.
Descrizione sintetica dell'opera con particolare riferimento alle opere progettuali, esecutive, studi di inquadramento (a.3)	

143

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

COMPILAZIONE DELLO SCHEMA TECNICO DEL DOCUMENTO AUTONOMO
 (2.1.2.b)*

Aggiornamento da effettuarsi nella fase di possesso dei dati

IMPRESA AFFIDATARIA		
Indirizzo	Indirizzo di cantiere	Indirizzo di cantiere (se diverso dall'indirizzo)
Nome		
Codice di avviamento		
IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE		
Indirizzo	Indirizzo di cantiere	Indirizzo di cantiere (se diverso dall'indirizzo)
Nome		
Codice di avviamento		
IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE (2.1.2.b)*		
Indirizzo	Indirizzo di cantiere	Indirizzo di cantiere (se diverso dall'indirizzo)
Nome		
Codice di avviamento		
COMPILAZIONE SCHEMA C		
Indirizzo	Indirizzo di cantiere	Indirizzo di cantiere (se diverso dall'indirizzo)
Nome		
Codice di avviamento		

144

LA SICUREZZA NEI CANTIERI

MODELLI SEMPLIFICATI

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI AUTONOME
 (2.1.2.b)*

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase di possesso dei dati)

QUINDI È PREVISTA L'OPZIONE DELL'AFFIDAMENTO A IMPRESA CHE NON ESEGUE ATTIVITÀ CONTENUTI DEL POS?

Impresa affidataria N.:		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto
Impresa affidataria ed esecutrice N.:		
Dati identificativi	Attività svolta in cantiere dal soggetto	Soggetti incaricati per l'assolvimento dei compiti ex art. 97 in caso di subappalto

145

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

FASCICOLO
DELL'OPERA
MODELLO SEMPLIFICATO

NUMERO OPERA	PROGETTISTA INCARICATO IN DATA	CSP REDAZIONE	DATA	PROVA

161

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Occorre però ricordare ancora una volta quanto indicato nell'art. 91, co. 1, lett. b) TU 81

Il CSP predispone un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera* contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, **tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.**

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

162

**LA SICUREZZA
NEI
CANTIERI**

MODELLI SEMPLIFICATI

Non sono presenti sostanziali modifiche se non nella scheda II - 3 una diversa composizione delle colonne

163
